



A/ Sig. xxxxxxxx

xxxxxxxx @pec.it

Oggetto: Quesito in materia di incompatibilità – Riforma dello sport. CPS Infermiere Azienda Sanitaria Pubblica.

Si fa riferimento al quesito della S.V., rivolto alla scrivente Direzione Generale il 30 gennaio 2024, con il quale si chiede di conoscere se l'attività di lavoratore sportivo sia compatibile con il rapporto di pubblico impiego, "vista la non regolamentazione del lavoro sportivo nel comparto sanità pubblica".

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contiene apposite previsioni volte a specificare i contenuti del principio di esclusività del pubblico impiego di cui all'articolo 98 della Costituzione e, confermando la disciplina di cui agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957, dettaglia le incompatibilità e le condizioni di cumulo di impieghi e incarichi consentiti ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ai fini della relativa istruttoria da parte del datore di lavoro, la disciplina di cui al citato articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 va coordinata con la specifica normativa in materia di lavoro sportivo, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni, tenendo anche conto delle eventuali disposizioni specifiche dei singoli comparti.

In particolare, l'articolo 25, comma 6, del citato d.lgs. n. 36/2021, che ha recentemente riformato il settore, espressamente consente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di esercitare lavoro sportivo – sia in qualità di volontari che verso corrispettivo – richiamando precisi limiti (ad esempio, lo svolgimento "fuori dall'orario di lavoro") e presupposti.

Tra questi ultimi, acquista innanzitutto rilievo il "tesseramento" (cfr. articoli 15 e 25, comma 1, del citato d.lgs. n. 36 del 2021) con soggetti dell'ordinamento sportivo qualificati (articolo 25, comma 6, primo periodo, del medesimo d.lgs.) e, in secondo luogo, lo svolgimento di prestazioni che effettivamente siano riconducibili al lavoro sportivo, sempre ai sensi della normativa di settore.

Per completezza, è utile precisare che le mansioni di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del più volte citato d.lgs. n. 36 del 2021 sono escluse dalla definizione di lavoro sportivo.

Infine, è di prossima emanazione il "decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport" espressamente previsto dall'articolo 25, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 36 del 2021, che individuerà in dettaglio – nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa primaria – le "mansioni rientranti [...] tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva", in quanto tali autorizzabili ai sensi dei richiamati articoli 25 del decreto legislativo n. 36/2021 e 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LG

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.